

CONVENZIONE

per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso Istituzioni Scolastiche da parte di studenti iscritti a corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l'Università di Ferrara ai sensi del DM 30 settembre 2011 e smi

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA (di seguito "Università"), codice fiscale 80007370382, con sede legale in Ferrara, Via Ariosto, 35, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Giorgio Zauli, nato a Forlì il 10.10.1960;

E

Istituto Comprensivo di Budrio C. F. 91201420378 con sede legale in Budrio., via GIOVANNI XXIII N.2 , rappresentata da Daniela Tacconi, nata a Bologna il 16-11-63;

VISTO il decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244", d'ora in avanti DM 249/2010, ed in particolare l'art. 13 che disciplina i "Percorsi di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità";

VISTO che al comma 1 dell'art. 13 del DM 249/2010 si dispone che i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità devono comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari;

VISTO l'art.2 del Decreto 30 settembre 2011 che disciplina i "Corsi di specializzazione per le attività di sostegno" e rimanda agli allegati A, B e C quali parte integrante del decreto che determinano, fra l'altro, gli insegnamenti, le attività laboratoriali e il tirocinio;

VISTO che l'allegato B di cui all'art.2 del Decreto 30 settembre 2011 definisce le modalità di tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche diversificato per ordine e grado di scuola per un totale di 12 CFU suddivisi fra tirocinio diretto (6 CFU), rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali (3 CFU) e nuove tecnologie per l'apprendimento (T.I.C.), nonché le modalità di svolgimento del tirocinio diretto e definisce la figura professionale del tutor dei tirocinanti;

VISTO il DM n. 93 del 30 novembre 2012 "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'art.12, comma 3 del DM n. 249/2010 e in particolare l'art.8 comma 3 che stabilisce che le Università riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi;

RICHIAMATO il DM 948 del 1 dicembre 2016 che decreta l'istituzione dei Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l'a.a 2016/2017;

PRESO ATTO che per lo svolgimento del tirocinio è necessario che le università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate ai sensi dell'art.12, comma 1 del DM 249/2010;

VISTO il DM n. 92 del 8 febbraio 2019 recante le "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. 34823 del 7 novembre 2019, che reca le indicazioni operative per l'avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'A.A. 2019/2020 - V CICLO;

Firmato digitalmente da DANIELA TACCONI

CONSIDERATO che l'Università di Ferrara ha deliberato l'istituzione per l'anno accademico 2019/2020 dei Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno, ai sensi della nota citata;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. L'Università attiva i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità richiamati in premessa, di cui è sede amministrativa e per i quali agisce, ai fini delle attività di tirocinio, quale "soggetto promotore".
2. L'Istituzione Scolastica si dichiara disponibile ad ospitare tirocinanti quale "soggetto ospitante". Il Dirigente Scolastico, mediante la stipula della presente convenzione, si fa garante a che le condizioni e i criteri di cui alla normativa richiamata in premesse sono posseduti dall'Istituzione Scolastica (compresa l'idoneità del docente a svolgere il tutor del tirocinante).
3. Ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata in premesse, gli iscritti al Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, potranno svolgere presso l'Istituzione Scolastica le attività di tirocinio quali "tirocinanti".

Articolo 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Gli studenti del Percorso di formazione saranno accolti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio del tirocinante è verificata dai tutor coordinatori e dai tutor dei tirocinanti. Ai sensi della normativa richiamata in premesse, i tutor sono docenti in servizio presso l'Istituzione scolastica sede del tirocinio diretto, con incarico di insegnamento non inferiore a sette anni, individuati sulla base della disponibilità e del curriculum. In ogni caso i tutor debbono essere, in via prioritaria, docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzati per le attività di sostegno, con incarico sul posto di sostegno, con non meno di cinque anni di anzianità. Oppure, in subordine, docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzati per le attività di sostegno, incaricati su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).
4. Per ciascun tirocinante, l'Istituzione scolastica ospitante progetta, di concerto con il Direttore del corso, il percorso di tirocinio diretto.
5. Per ciascun tirocinante, inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante, in base al presente accordo, viene predisposto un progetto di tirocinio contenente:
 - nominativo del tirocinante;
 - nominativi del tutor coordinatore e del tutor del tirocinante;
 - le strutture scolastiche presso cui si svolge il tirocinio
 - la durata in ore del tirocinio;
 - obiettivi e modalità di svolgimento, con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante.

Articolo 3

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalla presente convenzione. La certificazione delle presenze è di diretta responsabilità del soggetto ospitante.

Articolo 4

1. L'Università di Ferrara e l'Istituto si danno reciprocamente atto che:
 - i tirocinanti sono coperti dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
 - il personale universitario, autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università di Ferrara per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
 - il personale e gli studenti dell'Istituzione scolastica autorizzati a svolgere le attività indicate nel presente Protocollo sono coperti da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione dell'Istituto per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
2. L'Università di Ferrara e l'Istituzione scolastica si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 5

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'Istituzione scolastica ospitante si impegna a:
 - individuare e nominare i tutor dei tirocinanti;
 - rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
 - consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante ed il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
 - in caso di trasferimento/rinuncia del tutor, procedere, d'intesa col soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente;
 - a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
 - in caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituzione scolastica ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore;
 - segnalare immediatamente l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor coordinatore del soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali ed ai dati sensibili degli alunni con i quali si troverà ad operare;
 - frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Articolo 7

1. L'Università degli Studi di Ferrara si impegna a riconoscere all'Istituzione scolastica firmataria della presente convenzione una quota del contributo di iscrizione versata dagli iscritti ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno, attivati per l'a.a 2019/2020.
2. La quota di cui al comma precedente è fissata in € 300,00 (trecento) per corsista ospitato e comunque non sarà inferiore al 10% del totale accertato. Qualora il corsista svolga le attività di tirocinio in più scuole, la quota riconosciuta sarà proporzionale al numero di ore svolte presso ognuna di esse.
3. Tale contributo sarà versato dall'Università all'Istituzione Scolastica in un'unica soluzione al termine dei tirocini attivati, tramite girofondi Banca d'Italia.

Articolo 8

1. Con la presente Convenzione l'Università e l'Istituzione scolastica non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio.

Articolo 9

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., si stabilisce che i datori di lavoro l'Università di Ferrara e l'Istituzione scolastica si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Articolo 10

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR). Le Parti contraenti sono quindi tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati.
2. Il Titolare del trattamento dei dati per l'Università degli Studi di Ferrara è l'Università stessa nella persona del suo rappresentante legale.
3. Il Titolare del trattamento dei dati per l'Istituzione Scolastica è l'Istituzione Scolastica stessa nella persona del suo rappresentante legale.
4. Per pubblicizzare le comuni iniziative, l'Università e l'Istituzione Scolastica convengono che ciascuna di esse potrà creare nel proprio sito web un link diretto al sito web dell'altra.

Articolo 11

1. La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte dell'Università di Ferrara, ha validità biennale e si applica esclusivamente ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno, istituiti ai sensi del DM 30 settembre 2011 e s.m.i. per l'a.a. 2019/2020.
2. L'Università di Ferrara e l'Istituzione scolastica hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con raccomandata A.R. Il recesso ha effetto decorso tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento l'Università di Ferrara e l'Istituto concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso. La presente convenzione si intende

automaticamente risolta nel momento in cui l'Istituzione scolastica non risulti nell'elenco delle Scuole accreditate ai sensi della normativa richiamata in premesse.

3. L'Università di Ferrara e l'Istituzione scolastica concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo. L'Università di Ferrara e l'Istituzione scolastica convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.
4. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm.ii. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035/2016.
5. Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ferrara, li

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

IL RETTORE

(Prof. Giorgio Zauli)

Firmato digitalmente

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Daniela Tacconi)

Firmato digitalmente